

Carlo Alberto Romano - Luisa Ravagnani<sup>1</sup>

## **Pandemia e trasferimenti dei detenuti.**

### *Pandemic and prisoner transfers.*

The coronavirus emergency led to a particularly serious situation; the responses of the prison system have produced heterogeneous consequences, in some cases resulting in violent acts, re-writing the internal rules previously applied. Among the mentioned changes, it worth to consider the limitations to the right to be transferred from one facility to another, that in normal condition represent one of the basis for the social reintegration whose impact, in case of the Covid Pandemic, has been understudied.

KEYWORDS: Covid-19, risk of infection, limitation to the rights of the prisoners

1. Come noto, nei primi giorni di marzo del 2020, in concomitanza con la sospensione dei colloqui all'interno degli istituti, determinata dalla necessità di scongiurare la diffusione del contagio tra i detenuti, si sono susseguite rivolte e proteste a livello nazionale che hanno coinvolto una cinquantina di istituti in episodi di violenza in alcuni casi anche molto gravi, esitati nella morte di 14 detenuti, nel ferimento di 59 agenti di polizia penitenziaria, nella devastazione di intere sezioni carcerarie con conseguente impossibilità di mantenere molti dei posti utilizzati all'interno delle strutture coinvolte.

È stato dunque necessario procedere al trasferimento di numerosi detenuti, creando non pochi problemi all'allocazione in isolamento e aumentando il rischio di contagio fra la popolazione detenuta. Come facilmente comprensibile, lo scoppio delle reazioni violente non è da ricondurre esclusivamente alla chiusura totale degli istituti che ne ha di fatto determinato l'isolamento dalla società esterna (interrompendo anche i percorsi in atto dei semiliberi, di persone in art. 21 e della fruizione dei permessi premio) e, quindi, per i detenuti, dai propri affetti, ma va ricondotto al clima di grande ansia e paura generato dalla consapevolezza di non poter seguire le indicazioni di carattere preventivo che in quei giorni venivano ripetute di continuo da giornali e televisioni: la necessità di mantenere un adeguato

---

<sup>1</sup> Gruppo di Ricerca in Criminologia penitenziaria, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia; in particolare a Ravagnani è da attribuirsi il paragrafo 1 mentre a Romano il 2.

distanziamento sociale e il consiglio di utilizzare dispositivi di protezione personale<sup>2</sup>.

Provvedimenti riguardanti il carcere, adottati in ambito nazionale a causa del Covid-19 si trovano nell'art. 2 c. 8, 9 del D.L. 11/2020, che ha sancito in buona sostanza la sostanziale chiusura del carcere al fine di precludere ogni possibile fonte di diffusione del contagio proveniente dall'esterno, mediante la sospensione dei colloqui - garantiti via telefono o da remoto - dei permessi premio e delle semilibertà; negli artt. 123 e 124 del D.L. 178/2020 che hanno privilegiato misure deflattive volte alla concessione della detenzione domiciliare per residui pena inferiori ai 18 mesi, semplificando, da un lato, la procedura d'accesso per velocizzarne l'efficacia (con l'esclusione dei detenuti che stavano scontando una pena per i reati previsti dall'art. 4 bis OP, e quelli che avevano partecipato alle rivolte delle settimane precedenti) ma zavorrandola, dall'altro, con la complicata introduzione del braccialetto elettronico per pene più lunghe di sei mesi. Inoltre hanno garantito la possibilità di usufruire di licenze della durata di 75 giorni per i semiliberi, in modo da tenerli lontani dal carcere nell'attesa di valutare l'evolversi della situazione sanitaria; nel documento della Procura Generale della Corte di Cassazione, datato 1 aprile 2020, avente ad oggetto alcune importanti osservazioni in tema di riduzione della presenza carceraria durante l'emergenza coronavirus; nel Parere del Consiglio Superiore della Magistratura sul decreto-legge n. 18/2020, in cui il Consiglio «auspicava soluzioni volte a ridurre il sovraffollamento delle carceri, ivi compresi interventi volti a differire per la durata dell'emergenza, l'ingresso in carcere di condannati a pene brevi per reati non gravi»; nel D. L. 10 maggio 2020 n. 29 che intervenne in tema di «misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché ma anche in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati».

A corollario di tali strumenti vennero emanate da parte del DAP – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - numerose Circolari contenenti direttive per gli Istituti in tema prevenzione del contagio e gestione dell'emergenza quali la Circolare D.A.P. 22 febbraio 2020:

---

<sup>2</sup> Cfr. L. RAVAGNANI, C. A. ROMANO, L. DASSISTI, I. GRATTAGLIANO, *Le pandemie prigionie – pandemia e carcere*, in *Rassegna Italiana di Criminologia* - Anno 49° (XIV nuova serie), 4 (2020).

«Raccomandazioni organizzative per la prevenzione del contagio del coronavirus»; la Circolare D.A.P. 25 febbraio 2020: «Ulteriori indicazioni per la prevenzione del contagio da coronavirus»; la Circolare D.A.P. 26 febbraio 2020: «Indicazioni per la prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus (Covid 19) presso le sedi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria»; la Circolare D.A.P. 10 marzo 2020: «Prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus. Ulteriori indicazioni per il personale di Polizia Penitenziaria»; la Circolare D.A.P. 11 marzo 2020 a Provveditori, a Direttori e Comandanti a seguito delle rivolte e delle proteste nelle carceri; la Circolare D.A.P. 12 marzo 2020: «Colloqui a distanza per motivi di studio ed utilizzo della posta elettronica. Attuazione negli Istituti Penitenziari delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»; la Circolare D.A.P. 12 marzo 2020: «Disposizioni in merito ai colloqui visivi e telefonici dei detenuti in Alta Sicurezza», la Circolare D.A.P. 13 marzo 2020: «Ulteriori indicazioni operative per la prevenzione del contagio da coronavirus negli istituti penitenziari»; la Circolare D.A.P. 20 marzo 2020: «Indicazioni per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus» e la Circolare D.A.P. 21 marzo 2020: «Colloqui detenuti con i propri familiari».

Zappa<sup>3</sup>, già nei primi anni '80, quindi pochi anni dopo l'entrata in vigore della riforma, evidenziava come «le norme sul trasferimento incidano profondamente sul trattamento, sui bisogni del detenuto, sulle sue aspirazioni...Spesso un trasferimento sgradito incide negativamente sulla condotta del detenuto e determina reazioni inconsulte per rabbia più o meno repressa, per umiliazione, per frustrazione...Uguualmente, il non ottenere un trasferimento cui il detenuto aspira, può provocare le stesse negative conseguenze».

L'illuminata valutazione del compianto magistrato bresciano ha ben definito lo scenario che la decisione o il diniego di un trasferimento possono generare e che, in epoca recente, la normativa anticovid ha fortemente fatto emergere.

Stabilisce infatti l'art. 42 dell'Ordinamento penitenziario che i trasferimenti siano disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari.

Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti più vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute. L'amministrazione penitenziaria dà conto delle ragioni che ne giustificano la deroga.

Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari

---

<sup>3</sup> Cfr. G. ZAPPA, *Trasferimenti dei detenuti, ordini di servizio e poteri del Magistrato di Sorveglianza*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 3-4 (1982).

l'amministrazione penitenziaria provvede, con atto motivato, entro sessanta giorni.

I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.

La normativa italiana non differisce dalla impostazione internazionale che troviamo, nello specifico, alla *Rule 59* delle *Mandela Rules*, la quale afferma che: «*Prisoners shall be allocated, to the extent possible, to prisons close to their homes or their places of social rehabilitation*» e nondimeno dalle Regole penitenziarie europee, contenute nella *Recommendation Rec (2006)2-rev of the Committee of Ministers to member States on the European Prison Rules (Adopted by the Committee of Ministers on 11 January 2006, at the 952nd meeting of the Ministers' Deputies and revised and amended by the Committee of Ministers on 1 July 2020 at the 1380th meeting of the Ministers' Deputies)* le quali, appunto, nella più recente versione, affermano i seguenti principi in tema di *Transfer of prisoners*: «*32.1 - While prisoners are being moved to or from a prison, or to other places such as court or hospital, they shall be exposed to public view as little as possible and proper safeguards shall be adopted to ensure their anonymity. 32.2 - The transport of prisoners in conveyances with inadequate ventilation or light, or which would subject them in any way to unnecessary physical hardship or indignity, shall be prohibited. 32.3 - The transport of prisoners shall be carried out at the expense and under the direction of the public authorities. 27 - Lastly, it should be noted that whereas the transfer of prisoners from one facility to another may be warranted by security concerns, unwarranted multiple transfers of prisoners may give rise to an issue under Article 3 of the Convention (Bamouhammad v. Belgium, 2015, § 125-132)*

Non manca Giurisprudenza CEDU a questo proposito: citiamo due casi<sup>4</sup> che paiono particolarmente rilevanti: *Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia* 25 July 2013 (*judgment*). «*The applicants, two former senior executives and major shareholders of a large industrial group, were serving prison sentences in the Karelia Region and the Yamalo-Nenetskiy Region following their conviction in September 2005 of large-scale tax evasion and fraud. They complained in particular that their transfer to penal colonies situated several thousand kilometres from Moscow had made it impossible for them to see their families. The Court held that there had been a violation of Article 8 of the Convention on account of the applicants' transfer to penal colonies in Siberia and the Far North, several thousand kilometres from Moscow and their families. It found that, in the absence of a clear and foreseeable method to distribute convicted people in penal colonies, the system had failed to provide a measure of legal protection against arbitrary interference by public*

---

<sup>4</sup> Cfr. EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Guide on the case-law of the European Convention on Human Rights. Prisoner' rights. Updated on 30 April 2021*. [https://www.echr.coe.int/Documents/Guide\\_Prisoners\\_rights\\_ENG.pdf](https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Prisoners_rights_ENG.pdf).

*authorities and had led to results that were incompatible with respect for the applicants' private and family lives. The Court stressed in particular that the distribution of the prison population must not remain entirely at the discretion of administrative bodies and that the interests of convicted people in maintaining at least some family and social ties had somehow to be taken into account».*

Altrettanto interessante la sentenza *Vintman v. Ukraine* 23 October 2014 (judgment). «*The applicant submitted that he had been forced to serve his prison sentence far from his home, with the result that his elderly mother, who was in poor health, had been unable to visit him for over ten years. At the time of the Court's judgment he was serving his sentence in a prison some 700 kilometres from home with a journey time of between 12 and 16 hours. The applicant alleged in particular that the authorities' failure to consider his arguments about his mother being unfit for long-distance travel, when refusing his requests for a transfer closer to home, had been unlawful and unfair and that he had had no effective remedy for that complaint. The Court held that there had been a violation of Article 8 of the Convention on account of the applicant's not being able to obtain a transfer to a prison closer to his home, finding that his personal situation and his interest in maintaining his family ties had never been assessed, and no relevant and sufficient reasons for the interference with his right to respect for his family life were ever adduced. While it was prepared to accept that the interference was in accordance with the law and had pursued the legitimate aims of preventing prison overcrowding and maintaining discipline, it found it was, however, disproportionate. It noted in particular that, although the authorities had relied on the absence of available places, they had failed to give any details and there was no evidence that they had in fact considered placing the applicant in any of the many regions closer to his home. Moreover, the authorities did not dispute that the applicant's elderly and frail mother was physically unable to travel to visit him in the regions where he was imprisoned. The Court also held that there had been a violation of Article 13 (right to an effective remedy) of the Convention in conjunction with Article 8 in respect of the lack of an effective remedy for the applicant's inability to obtain a transfer to a prison closer to home».*

2. Tornando alla normativa italiana, pare opportuno sottolineare come sia la modifica relativa all'obbligo per l'amministrazione penitenziaria di motivare la deroga al principio di territorializzazione della pena sia il termine dei 60 giorni entro il quale l'amministrazione penitenziaria deve (dovrebbe) rispondere, siano stati introdotti dall'art. 11 comma 1 lettera p) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, il quale ha sostituito l'originario secondo comma con gli attuali commi secondo e terzo.

Il Ministero della Giustizia, del resto, nel proprio pertinente settore dell'amministrazione penitenziaria, aveva comunque configurato dettagliatamente la disciplina sui trasferimenti in diversi atti, fra il quali il più recente è costituito dalla Circolare 3654/ 6104 del 20 febbraio 2014 a firma dell'allora Capo del Dipartimento, dr. Giovanni Tamburino.

La circolare si divide in differenti parti, la prima è relativa ad indicazioni di carattere generale, la seconda, intitolata procedura, tratta delle istanze di trasferimento, distinguendole per effettuazione di colloqui con i familiari, per effettuazione di colloqui con i familiari detenuti, per motivi di lavoro, per partecipazione a corsi professionali, per motivi di studio e si conclude con alcune disposizioni comuni; la terza parte che si occupa dei trasferimenti per esigenze di istituto, distingue i trasferimenti per sfollamento, per motivi di sicurezza e per motivi di giustizia. Seguono e concludono alcune disposizioni finali.

Tale disciplina vuole, anzitutto, evitare che i trasferimenti dei detenuti e degli internati siano usati come mezzi paradisciplinari o, comunque, come strumenti di governo della popolazione penitenziaria, come, invece, accadeva in passato<sup>5</sup>.

Il criterio per cui la motivazione dei trasferimenti deve evitare qualsiasi finalità disciplinare, bensì rendere perfettamente e reciprocamente complementari il rispetto della pena con un civile e sicura convivenza all'interno delle strutture penitenziarie è ribadito dalla circolare del capo dipartimento numero 031687 o.u. del 9 ottobre 2018, a firma del dr. Francesco Basentini, che, nel frattempo, aveva sostituito il dr. Tamburino.

Ciò non ha impedito che i trasferimenti, imposti o mancati, divenissero comunque motivo di discussione, fino a ipotizzare veri e propri casi di "malagiustizia", rinvenibile secondo alcuni<sup>6</sup> non soltanto nelle situazioni di errori giudiziari, ma anche nelle situazioni di inefficienza del servizio, come nel caso dei «motivi di sicurezza» posti a base di un trasferimento, che devono essere «gravi e comprovati», e questo vuol dire necessariamente anche «esplicitati e noti».

«Non si tratta solo di un problema di natura tecnico giuridica connesso con l'applicazione dell'art. 42 dell'OP, ma si tratta anche di una questione di natura culturale e sociale, cioè di avere da parte di tutti un approccio democraticamente positivo nei confronti dei detenuti e del mondo carcerario nel suo complesso»<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup>Cfr. C. BRUNETTI, *Trasferimenti e traduzioni di detenuti ed internati*, in <https://lnx.dirittopenitenziario.it/portal/wp-content/uploads/2016/10>.

<sup>6</sup> Cfr. N. APOLLONIO, *La punizione a distanza dei detenuti*, in *Gazzetta del Mezzogiorno* 13 settembre 2020. Anche in <http://www.ristretti.org/index.php?view=article&catid=220:le-notizie-di-ristretti>.

<sup>7</sup> Cfr. S. CIAMBRIELLO, *La territorialità della pena e gli ingiusti trasferimenti dei detenuti fuori regione*, in *Linkabile. Laboratorio di pensieri, analisi, proposte*.

Nessun dubbio sul fatto che «La tutela del valore della “salute del detenuto” combinata al concetto di “umanità della pena” si scontra con la complessa questione legata al sovraffollamento delle carceri, mai completamente risolta dal Legislatore, malgrado i tentativi di riforma post Torreggiani. La diffusione della pandemia Covid-19 ha accentuato tale problematica connessa alle fragilità del nostro sistema penitenziario che si ripercuote, inevitabilmente, sulla salute dei detenuti e, in questo contesto, si colloca la vicenda del rischio da contagio da Covid-19, il quale rappresenta un concreto pericolo per il recluso, tale da rendere necessaria la valutazione della sua permanenza nelle strutture penitenziarie»<sup>8</sup>.

La gestione dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha prodotto, a parer nostro, una certa concitazione valutativa la quale ha, a sua volta, generato un'ansia prestazionale da intervento normativo, specialmente nel contesto della fase esecutiva della pena; la convulsa considerazione dell'ordinamento penitenziario ha prodotto infatti i decreti legge volti a sedare le polemiche generate dalla ventilate concessioni umanitarie ai detenuti sottoposti al regime del 41-bis o.p.

Tali polemiche, invero riconducibili al dibattito politico e mediatico, hanno innescato sovradimensionate preoccupazioni, in forza delle quali il cittadino già impaurito dall'attacco pandemico, si è trovato a paventare incomprensibili scarcerazioni di boss mafiosi per Covid-19: ennesimo episodio nel quale ha prevalso una narrazione totalmente sganciata dalla realtà, a conferma di come l'opinione pubblica sia, non infrequentemente, destinataria di tendenziose esternazioni la cui eterogenea provenienza si diluisce nella univoca critica rivolta verso qualsiasi provvedimento di scarcerazione.

Non può, peraltro, tacersi il fatto che, spesso, tali esternazioni provengano da autorevoli esponenti della magistratura (di solito quella inquirente) e che la timida difesa dei provvedimenti sia affidata ad altra parte della magistratura, quella di sorveglianza, creando ciò, nell'immaginario collettivo, una fuorviante contrapposizione fra le due parti, con la prima percepita come garante della sicurezza dei cittadini e la seconda destinata a essere tacciata di imbellesse passività, quando non giunge, addirittura, a essere liquidata come succube di pressioni malavitose.

Tutto ciò ha prodotto un clima di incomprensione e allarme che, pur risultando del tutto sovradimensionato rispetto al dato numerico delle scarcerazioni attuate, contenute in valori francamente risibili, ha prodotto scelte strategiche in ambito penitenziario decisamente orientate verso la chiusura totale e incondizionata. Come è noto, la conseguenza di questo

---

<https://www.linkabile.it/editoriale/la-territorialita-della-pena-e-gli-ingiusti-trasferimenti-dei-detenuti-fuori-regione>.

<sup>8</sup> L. MURRO, *Il diritto alla salute del detenuto durante la pandemia*, in *Penale. Diritto e procedura*, 17.3.2021. <https://penaledp.it/il-diritto-della-salute-del-detenuto-durante-la-pandemia>.

atteggiamento sono stati gli episodi di rivolta succedutisi nei primi mesi della fase emergenziale, anche perché, indipendentemente dalla pandemia, gli annosi problemi del mondo carcerario, specialmente confluenti nel cronico sovraffollamento e nelle pressoché perpetue condizioni di inadeguatezza delle strutture carcerarie non avevano certo, medio tempore, trovato soluzione e il rischio del contagio, *rebus sic stantibus*, si è drammaticamente espanso.

L'inevitabile aggressione del Covid-19 agli istituti ha tuttavia generato anche una posizione allineata all'idea che la mera chiusura non avrebbe potuto essere l'idea vincente; una revisione di questa strategia si è pertanto resa necessaria, anche se, quasi del tutto concordemente, i commentatori hanno valutato come blande e insufficienti le soluzioni proposte, confluite infine verso un differente dimensionamento delle licenze ai semiliberi e verso un tentativo di semplificazione della procedura di accesso all'esecuzione esterna di tipo domiciliare, comunque inopportuna ancorata al riduttivo quantum di pena da scontare e al selettivo laccio della sorveglianza elettronica.

La giurisprudenza di sorveglianza, fortunatamente (ma non casualmente) dotata di una visione spesso illuminata e condivisibile, ha così dovuto partorire un ventaglio di provvedimenti consapevoli della situazione emergenziale e drammatica in cui si sono trovate le carceri, esitata in numerosi rivoli di ricorso interno e sovranazionale, molti dei quali tuttora aperti, ipotizzando una situazione di urgenza derivante dall'oggettivo rischio da contagio legato alla permanenza in carcere, rischio tale da configurare una manifesta violazione del divieto di trattamento inumano e degradante.

All'interno di questa cornice, nella quale appare evidente la prevalenza concessa alle esigenze di sicurezza rispetto alle esigenze della salute del detenuto, a nostro modo di vedere non sempre correttamente, ma altre e più autorevoli voci avranno modo di esprimersi sul punto, non si fatica a comprendere come anche il diritto al trasferimento sia stato travolto dalla visione emergenziale, in forza della quale il sacrificio di molti (troppi) diritti del detenuto sarebbe stato da ritenersi del tutto giustificato. Cosa dire quindi se la situazione - e la normativa - emergenziale hanno impedito al detenuto di richiedere un trasferimento, soggettivamente ambito e motivatamente adeguato?

Alcune determinazioni sul punto, seppur riferite alla sospensione dell'applicazione della FD2008/909 che si occupa del trasferimento delle condanne detentive fra gli stati membri dell'UE, aggiungono punti di vista pertinenti. Fra di essi l'Austria<sup>9</sup> afferma che «*As for the implementation of prison transfers under FD 909, this was not working that well before Covid-19 and it is used even less since then. As most international flights were cancelled and because PCR-testing before entering most of the countries*

---

<sup>9</sup> <https://www.europris.org/wp-content/uploads/2020/12/Austrian-Prison-during-Covid-19-focus-on-FNPs.pdf>.



*must be provided, it was (and is) nearly impossible to implement this EU Framework Decision during Covid restrictions at the present time».*

Il *General secretariat* del Council of the European union ha pubblicato nel Dicembre 2020<sup>10</sup> un interessante *Working Paper* relativo a: *The impact of COVID-19 on judicial cooperation in criminal matters - Updated compilation by Eurojust and the EJN of collected information*.

In esso si afferma che « *Most States initially suspended the transfer of sentenced persons, however later in several States these transfers became possible again. In those States where the transfer of sentenced persons is possible, an assessment is done on a case-by-case basis, and in some States urgent cases are prioritised. In such cases, it is also underlined that the time limit of 30 days for the execution of the transfer under Article 15(1) FD 2008/909/JHA is not likely to be met. Practical issues encountered by national authorities when carrying out transfer are mainly related to the closure of internal EU borders and the cancellation of flights, as well as situations that require physical contact and medical screening. Sanitary rules are to be observed for the interest of the sentenced persons and the escorting officers. Persons transferred to other States are in principle placed in quarantine. Some States specified that decisions on the recognition of judgments continue to be issued. Some States reported that they resumed transfers of sentenced persons to other Member States, with the only practical issue being the cancellation of some flights».*

L'Italia, in particolare - sul medesimo documento - ha comunicato relativamente all'impatto dei trasferimenti internazionale per le persone con condanna detentiva: «*No extraordinary measure has been adopted with regard to FD 2008/909. Actual transfers suffered the same problems encountered with regard to EAW's surrenders. Similarly to these surrenders, the issue is nearly solved, because since 15.6.2020 air connections have been restarting»* evidenziato come anche i trasferimenti internazionali oltre al mancato rispetto della tempistica prevista per la disposizione della procedura, abbiano subito una netta interruzione, almeno fino alla data riportata.

Conclusivamente non può non rilevarsi come l'aggressione pandemica in carcere, marcatamente deflagrata a causa di una situazione di cronica inadeguatezza strutturale, aggravata dall'endemico sovraffollamento, abbia, del tutto prevedibilmente, prodotto una restrizione di molti diritti dei detenuti. Quanto ciò fosse inevitabile deve essere, a parer nostro, oggetto di profonda riflessione, specialmente con riferimento ad alcuni di questi diritti come, fra gli altri, il diritto al trasferimento.

Il recupero della possibilità di esercitare pienamente il diritto al trasferimento, così come ogni altro diritto garantito alle persone in esecuzione penale inframuraria dall'ordinamento, costituisce un elemento di ripristino

---

<sup>10</sup> <http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/29/WK-3472-2020-REV-24.pdf>.

della piena legalità e sul fatto che la legalità debba essere il faro che illumina la quotidiana gestione della pena detentiva credo non possa esservi alcun dubbio; la consapevolezza di poter agire, anche temporaneamente, eludendola, crea, nelle relazioni fra detenuti e operatori penitenziari, pericolose distorsioni auto ed etero valutative il cui esito finale, purtroppo, non è difficile da immaginare, soprattutto quando le testimonianze video irrompono nella cronaca e ci interrogano drammaticamente sulla nostra capacità di vigilare.